



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Indicazioni operative per la presentazione di istanze finalizzate all'istituzione della Scuola di alta formazione

“Institute of Advanced Science for Agriculture”
(art. 12, comma 13, del d.l. 14 marzo 2025, n. 25)

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, con il quale è stato emanato il “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n.62, concernente il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, in vigore a decorrere dal 17 maggio 2025;

VISTO il RD 31 agosto 1933, n. 1592 (TU delle leggi sull'Istruzione superiore) e in particolare, la Sezione IV del Titolo I, relativo alle Università e agli Istituti superiori liberi;

VISTA la L. 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle Università non statali legalmente riconosciute;

VISTO l'art. 2, c. 5, del d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla programmazione del sistema universitario), concernente l'istituzione e la soppressione degli Atenei non statali legalmente riconosciuti;

VISTO l'art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare il c. 1, il quale prevede che “*le Università (...) adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*”;

VISTO il D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270, avente ad oggetto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;

VISTO il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, (regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR);

VISTO il d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, relativo al sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari, e in particolare l'articolo 7 (accreditamento delle sedi);

VISTO il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti,

VISTO il d.m. n. 439 del 5 giugno 2013, il quale disciplina specifici criteri e parametri per l'accreditamento iniziale e periodico delle Scuole a ordinamento speciale;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

VISTO il d.m. n. 226 del 14 dicembre 2021, concernente il regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;

VISTO il d.m. n. 773 del 10 giugno 2024, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università per il triennio 2024-2026 e in particolare l'articolo 8, il quale prevede che:

- (comma 1) *“Per gli anni in cui trova applicazione il presente decreto è fatto divieto di dare corso all'istituzione e all'accreditamento iniziale di nuove Istituzioni universitarie, se non a seguito di processi di fusione”;*
- (comma5-i) *“Con apposito decreto sono definiti i criteri, le modalità e, su proposta dell'ANVUR, gli indicatori anche tra quelli riportati all'allegato 2 per l'accreditamento iniziale e periodico... delle Istituzioni superiori ad ordinamento speciale, a integrazione di quanto previsto dal decreto 5 giugno 2013 (prot. n. 439)”;*

VISTO l'art.12, comma 13, del d.l. 14 marzo 2025, n. 25, il quale prevede che *“al fine di conseguire gli obiettivi del Piano Mattei per lo sviluppo del continente africano nell'ambito della formazione superiore e di colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne, in deroga ai limiti e ai divieti previsti nei decreti di programmazione per il triennio 2024-2026, adottati ai sensi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è istituita, fermi restando i requisiti e le procedure per l'accreditamento previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, la Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata Scuola di alta formazione - Institute of Advanced Science for Agriculture, a carattere residenziale nel territorio della provincia di Ferrara. La Scuola è attivata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale della valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) in ordine al possesso dei sopraindicati requisiti. Con il decreto di cui al secondo periodo, oltre a disciplinare le modalità e i tempi di attivazione, si provvede alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico. Alla promozione della Scuola di alta formazione partecipano soggetti privati con una qualificata e pluriennale esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altre università, in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità ambientale ed economica, che presentano apposita istanza al Ministero dell'università e della ricerca sulla base delle indicazioni operative pubblicate sul proprio sito istituzionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Alla Scuola di alta formazione si applicano le disposizioni concernenti le università non statali legalmente riconosciute, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243”;*

VISTA la Convenzione in data 1° agosto 2023 per l'affidamento al CINECA dei servizi informatici da svolgere in favore, fra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 192 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

DECRETA

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. Con il presente provvedimento sono definite le indicazioni operative per la presentazione, l'esame e la valutazione delle istanze finalizzate all'istituzione e attivazione, previo accreditamento iniziale, di una Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata Scuola di alta formazione - *Institute of Advanced Science for Agriculture*, a carattere residenziale nel territorio della provincia di Ferrara (di seguito Scuola).
2. La Scuola ha come missione istituzionale lo sviluppo del continente africano nell'ambito della formazione superiore e di colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne al fine di conseguire gli obiettivi del Piano Mattei.
3. Le istanze per l'istituzione della Scuola sono presentate dai soggetti promotori, i quali possono essere esclusivamente soggetti privati con una qualificata e pluriennale esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altre università, in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità ambientale ed economica.

Art. 2

(Presentazione delle istanze)

1. La formale istanza di istituzione e attivazione della Scuola, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto promotore, viene presentata unicamente per via telematica nei termini indicati ai commi successivi, a pena di esclusione.
2. Le proposte sono inserite dal soggetto promotore nella procedura telematica disponibile sul sito internet https://ateneo.cineca.it/miur_domanda_scuolasup/uffici/registrazione.php dal **9 maggio 2025** ore 12.00 al **9 giugno 2025** ore 15.00. Alla procedura telematica si accede attraverso apposite credenziali, che gli interessati provvedono direttamente a richiedere al primo accesso al sito internet.
3. Alla proposta deve essere allegata la documentazione di seguito riportata:

SEZIONE A: INFORMAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO PROMOTORE	
A.1	Organizzazione: <ul style="list-style-type: none">- Atto costitutivo- statuto- cariche istituzionali con relativi nominativi e cv- documento identificativo e cv del legale rappresentante
A.2	Pluriennale attività di formazione e ricerca in coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1 <ul style="list-style-type: none">- Relazione sulle attività di alta formazione svolta almeno nell'ultimo quinquennio negli ambiti scientifico-disciplinari di cui all'articolo 1 nel continente africano e nel territorio della provincia di Ferrara, con riferimento altresì ai rapporti di cooperazione con Istituzioni universitarie italiane ed estere;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

	<ul style="list-style-type: none">- Relazione sulle attività di ricerca svolte almeno nell'ultimo quinquennio negli ambiti scientifico-disciplinari di cui all'articolo 1, con riferimento anche alla eventuale partecipazione a bandi competitivi di ricerca nazionali e internazionali; brevetti; spin-off; premi o riconoscimenti internazionali.- Numero di collaborazioni e di accordi stipulati dal soggetto promotore con università, enti pubblici e/o privati per attività di ricerca, formazione e cooperazione pertinenti gli ambiti scientifico-disciplinari di cui all'articolo 1. Tali collaborazioni dovranno essere comprovate da documentazione idonea (es. convenzioni, protocolli d'intesa, lettere di intenti, curricula dei ricercatori coinvolti, ecc.).
A.3.	Dati economici: <ul style="list-style-type: none">- Bilanci d'esercizio del triennio 2022-2024 (Conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa);- Budget di previsione 2025

SEZIONE B: RELAZIONE SULLA SCUOLA	
B.1	Informazioni su specifiche finalità e peculiarità dell'iniziativa proposta in coerenza con la missione Istituzionale di all'articolo 1;
B.2	Informazioni su principi organizzativi, sull'assetto degli organi di governo e su meccanismi di funzionamento dell'attività didattica, quali modalità di selezione all'entrata, rette universitarie, interventi per il diritto allo studio, ecc., nonché di organizzazione della ricerca
B.3	Indicazione dell'Ateneo/i partner della Scuola ai fini della attivazione dei corsi ordinari e relativa convenzione sottoscritta
B.4	eventuali convenzioni e protocolli d'intesa già stipulati con enti pubblici e privati, a livello locale, nazionale e/o internazionale
B.5	Schema dello statuto della Scuola
B.6	Schema del regolamento didattico - parte generale
B.7	Descrizione del sistema di assicurazione di qualità

SEZIONE C: OFFERTA FORMATIVA	
C.1	Corsi ordinari, integrativi dei corsi di laurea e di laurea magistrale accreditati presso uno o più Atenei partner
C.2	Corsi di dottorato
C.3	Scheda unica annuale di accreditamento
C.4	Docenza afferente ai corsi e piano di raggiungimento dei requisiti minimi di docenza (professori di prima e seconda fascia) previsti dal dm 439/2013

SEZIONE D: SOSTENIBILITA' FINANZIARIA	
D.1	Relazione generale sui costi e sulle fonti di finanziamento della Scuola almeno per i primi 7 anni
D.2	Piano finanziario dell'Istituzione - conto economico e conto patrimoniale



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

SEZIONE E: RISORSE EDILIZIE e RESIDENZIALI	
E.1	Elenco immobili (indirizzo, regime di possesso; planimetrie) destinati alle attività istituzionali di didattica, ricerca e amministrazione
E.2	Elenco immobili (indirizzo, regime di possesso; planimetrie) destinati a residenza
E.3	Quadro sintetico disponibilità edilizie per funzione (didattica, ricerca, amministrazione, servizi ausiliari e di supporto, impianti sportivi, residenza).

Art. 3

(Esame e valutazione delle istanze)

1. L'ammissibilità delle istanze pervenute è verificata da un'apposita commissione istituita presso il Ministero, che esamina completezza, coerenza e pertinenza della documentazione allegata alle istanze. Esclusivamente per le istanze che risultano ammissibili il Ministero provvede, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 19/2012, a richiedere il parere dell'ANVUR. Negli altri casi si provvede, all'esito di quanto previsto dall'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, al rigetto delle istanze.
2. Con riferimento alle istanze trasmesse all'ANVUR, il Ministero provvede all'esame dello schema di statuto e, acquisito il parere del CUN ai sensi dell'art. 11 della legge 341/1990, dello schema di regolamento didattico.
3. L'ANVUR provvede ai sensi del d.lgs. 19/2012 a valutare il possesso dei requisiti di cui al d.m. 439/2013 e al d.m. 226/2021 e ad esprimere il proprio parere ai fini dell'accreditamento della Scuola. A tal fine l'ANVUR definisce il protocollo di valutazione entro 15 gg dall'adozione del presente provvedimento. Fatte salve ulteriori esigenze istruttorie il parere dell'ANVUR è reso, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 19/2012, nel termine di 120 giorni.
4. In caso di più istanze che conseguano il parere positivo dell'Agenzia, la stessa provvede a graduare i giudizi espressi con riferimento alla qualificazione della didattica e della ricerca, alla sostenibilità finanziaria e ai servizi offerti agli studenti.

Art. 4

(Accreditamento, istituzione e attivazione della Scuola)

1. Il Ministro con proprio decreto, su conforme parere dell'ANVUR, concede o nega l'accreditamento iniziale. In caso di più istanze che dovessero conseguire il parere favorevole dell'ANVUR, si provvede all'accreditamento esclusivamente dell'istanza che, tenuto conto del giudizio dell'ANVUR, è maggiormente rispondente all'interesse pubblico, in relazione a finalità e obiettivi di cui all'articolo 1.
2. Il decreto di accreditamento provvede all'istituzione della Scuola quale Istituzione universitaria non statale legalmente riconosciuta e indica, le modalità e i tempi di attivazione da parte della nuova sede universitaria, prevedendo la verifica annuale dell'attività da parte dell'ANVUR, anche in relazione alla concreta realizzazione del progetto approvato ai fini dell'accreditamento iniziale e, al termine del primo



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

quinquennio, la verifica della completa realizzazione della Scuola il cui esito non positivo comporta il diniego dell'accREDITAMENTO periodico, ai sensi dell'art. 9, del d.lgs. n. 19/2012, con la conseguente disattivazione e soppressione della Scuola. Con il medesimo decreto sono contestualmente approvati lo statuto e il regolamento didattico della Scuola.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 7, del D.lgs. n. 19/2012, il mancato conseguimento dell'accREDITAMENTO iniziale preclude ogni ulteriore fase riguardante l'istituzione della nuova sede.
4. Alla Scuola si applicano le disposizioni concernenti le università non statali legalmente riconosciute, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, www.mur.gov.it.

LA SEGRETARIA GENERALE
Cons. Francesca Gagliarducci